

SCHEMA

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SOGGIORNO CONNESSE ALLE CURE IDRO-FANGO-TERMALI E CLIMATICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI INAIL

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in seguito denominato **INAIL**) - Direzione regionale Veneto, Santa Croce 712, 30135 Venezia – Codice fiscale n. 01165400589 e Partita IVA n. 00968951004, in persona del Direttore regionale Enza Scarpa, C.F. xxx e domiciliato per la carica in Santa Croce 712, Venezia, il quale interviene e stipula il presente atto giusta delega presidenziale

e

la Struttura Park Hotel (GHIBLI S.R.L.) (in seguito denominata **Struttura**) con sede legale ad Abano Terme (PD), via Valerio Flacco 31, Codice fiscale 04960500280 e Partita IVA n. 04960500280, rappresentata da Krisanovski Lidia, nato a xxx il xxx, residente a xxx, Via xxx, Codice fiscale xxx, in qualità di legale rappresentante

di seguito, anche, "**le parti**"

premesso che

- la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 ha disposto che l'INAIL, sulla base di specifico Protocollo, riconosce ai propri assistiti che fruiscono di cure idro-fango-termali, le prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5 comma 1 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, con oneri a carico INAIL;
- la determina del Presidente INAIL del 15 maggio 2023 n. 118 ha approvato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idro-fango-termali e climatiche, riconoscendo a carico della gestione previdenziale la

prestazione di soggiorno degli infortunati e tecnopatici in struttura alberghiere convenzionate;

- è stato pubblicato apposito avviso per acquisire da strutture alberghiere, autorizzate e accreditate, aventi unità operative ubicate nel territorio regionale, le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione – senza carattere di esclusività – di convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango-termali e climatiche a favore degli assistiti INAIL;
- vagliata la manifestazione di interesse pervenuta, la Struttura, in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico, è stata ammessa alla sottoscrizione della convenzione.

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La Struttura, classificata 4 stelle, si impegna a erogare, nei modi e nei termini in seguito specificati e per l'intero periodo di validità della presente Convenzione, quindi anche nei mesi di luglio e agosto, le prestazioni di soggiorno (per un periodo massimo di n. 15 giorni, se si tratta di cure idro-fango-termali, e n. 20 giorni, se si tratta di cure climatiche) agli assistiti dell'INAIL aventi titolo a beneficiare delle cure.

La Struttura si impegna a ospitare, entro lo stesso periodo massimo, anche gli eventuali accompagnatori, indicati al successivo art. 3, che saranno avviati dalle Sedi dell'INAIL.

Art. 3

Soggetti destinatari

I predetti assistiti devono essere muniti di apposita lettera impegnativa Modello Prest. 6 rilasciata dalla competente Sede dell'INAIL, nella quale devono essere indicati la durata del soggiorno e il nominativo della persona che, nei casi previsti dagli artt. 76 e 218 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, deve accompagnare l'assistito.

Art. 4

Tariffe

Le tariffe, relative alle prestazioni di cui alla presente Convenzione, sono attualmente fissate nelle seguenti misure, tenuto conto della classificazione della Struttura:

retta giornaliera pro-capite, sia per l'assistito che per l'accompagnatore autorizzato, comprensiva di alloggio e vitto (bevande analcoliche incluse), pari a:

€. 65,02 (euro sessantacinque/02) - Struttura alberghiera classificata 3 stelle;

€. 75,86 (euro settantacinque/86) - Struttura alberghiera classificata 4 stelle.

Tali tariffe verranno aggiornate annualmente dall'INAIL in relazione delle variazioni del tasso di inflazione programmato.

L'importo dell'IVA sarà addebitato separatamente, secondo modalità SPLIT payment, con l'aliquota prevista per le prestazioni alberghiere.

In caso di soggiorno climatico, sono compresi i servizi relativi a posto in spiaggia, cabina, ombrellone, ecc.

Alla retta giornaliera pro-capite, sia per l'assistito che per l'eventuale accompagnatore di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ove previsto dalla normativa locale, è da aggiungere il pagamento dell'imposta di soggiorno che dovrà essere sostenuta direttamente dall'assicurato e poi rimborsata allo stesso dalla Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa, previa presentazione dei giustificativi di spesa.

Art. 5

Fatturazione elettronica

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le prestazioni rese in base alla presente Convenzione verranno fatturate con modalità elettronica (*secondo "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA"*).

Al termine delle cure, la Struttura invia alla Sede INAIL competente che ha emesso l'impegnativa, la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), valorizzando nella fattura: nel campo 1.1.4. <Codice destinatario> il Codice 5S4QXM e nel campo 1.2.6. <Riferimento Amministrazione> il Codice della Sede competente che ha redatto l'impegnativa.

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell'assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso di infortunio o malattia professionale, il numero di impegnativa, le date di inizio e di termine del soggiorno e gli importi contabili suddivisi per titoli.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le fatture devono contenere il Codice identificativo di Gara (CIG) appositamente attribuito. Si rammenta che, a termini dell'art. 2-bis, d.m. 3 aprile 2013, n. 55, l'omessa o errata indicazione, nella fattura elettronica, del Codice identificativo di Gara è causa che consente il rifiuto della fattura stessa da parte dell'amministrazione destinataria.

La Struttura si impegna a restituire, tramite PEC, alla Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa Modello Prest. 6, la copia dell'impegnativa ricevuta recante la dicitura "foglio c) copia da restituire all'INAIL", debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'assicurato che riceve la prestazione.

La Sede INAIL competente provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato specificato dalla Struttura nella scheda anagrafica di cui all'*allegato 3 dell'Avviso pubblico*.

Art. 6

Periodo di soggiorno

Il periodo di soggiorno oggetto di fatturazione sarà costituito dal numero delle notti usufruite in Struttura, nel rispetto del periodo di cure autorizzato.

Nel caso di anticipata partenza dell'assistito, le tariffe di cui al precedente art. 4 verranno corrisposte soltanto per le notti effettive di soggiorno.

Art. 7

Trattamento di soggiorno

La Struttura si impegna a fornire alloggio agli assistiti e agli eventuali accompagnatori, di cui al precedente art. 3, in ambienti decorosi, al massimo a due letti, forniti del necessario arredamento. In caso di alloggio in stanza a uso singolo disposto dalla Struttura, alcun supplemento di tariffa dovrà essere applicato né tantomeno dovrà essere richiesto all'assistito.

La Struttura si impegna, altresì, che il vitto sia sano e sufficiente, distribuito in tre pasti (colazione, pranzo e cena).

Art. 8

Requisiti

La Struttura, per tutta la durata della convenzione, si impegna a mantenere i requisiti dichiarati nell'*allegato 2 dell'Avviso pubblico*, con particolare riferimento, in caso di erogazione di prestazioni connesse alle cure idro-fango-termali, all'autorizzazione e all'accreditamento da parte degli Enti preposti, al rispetto delle normative sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro nonché sull'assenza di barriere architettoniche.

La Struttura si impegna a mantenere la regolarità assicurativa e contributiva.

Art. 9

Verifiche sul trattamento di soggiorno

Gli organi centrali e periferici dell'INAIL potranno effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni per accertare l'osservanza, da parte della Struttura della presente convenzione e, in particolare, per accertare se il trattamento relativo

al soggiorno, ivi compreso il trattamento alimentare, corrisponda alle esigenze degli assistiti.

Art. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione scade il **31/12/2028**. Essa è rinnovabile esclusivamente previa esplicita manifestazione di volontà delle parti notificata 60 giorni prima della scadenza.

Le parti convengono che, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, siano comunque completate le attività già avviate e ancora in corso alla data di scadenza del presente atto.

Art. 11

Risoluzione e Recesso unilaterale

Il venir meno in capo alla Struttura di uno dei requisiti di cui all'art. 8 determinerà la risoluzione della convenzione.

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alla Sede INAIL dell'eventuale venir meno di uno o più requisiti.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l'impegno per la Struttura di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della Sede INAIL.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 "Codice in

materia di protezione dei dati personali” così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 s.m.i.

Art. 13

Salute e Sicurezza sul lavoro

La Struttura dichiara e garantisce che, nella propria organizzazione, nei locali e laboratori di pertinenza dove sono erogate le prestazioni oggetto di convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla Struttura che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

Art. 14

Responsabilità e manleva

La Struttura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato agli ospiti assicurati INAIL e loro accompagnatori autorizzati, anche da dipendenti, collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione. Restano a carico della Struttura i danni eventualmente non coperti da polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi massimali assicurati.

Art. 15

Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante “Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo” approvato con Determina del presidente 21 gennaio 2015 n. 15, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

La Struttura si impegna a evidenziare l'insorgenza o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto

di integrità (*allegato 5 dell'Avviso pubblico*) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 16

Spese contrattuali

Il presente atto è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972.

La presente convenzione risulta soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con onere esclusivo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per l'Inail	Per la Struttura
Il Direttore regionale	Il legale rappresentante
Dott.ssa Enza Scarpa	Lidia Krisanovski